ALLEGATO IV - Istruzioni per l'informativa sugli obiettivi e sulle politiche   
di gestione del rischio

**Tabella EU OVA: metodo di gestione del rischio dell'ente** - Caselle di testo libero per informativa sugli elementi qualitativi

1. Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 435, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 ("CRR")[[1]](#footnote-1) seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare la tabella EU OVA di cui all'allegato III delle soluzioni IT dell'ABE.

|  |  |
| --- | --- |
| **Riferimenti giuridici e istruzioni** | |
| **Numero  di riga** | **Spiegazione** |
| a) | La breve dichiarazione sul rischio approvata dall'organo di amministrazione in applicazione dell'articolo 435, paragrafo 1, lettera f), del CRR descrive in che modo il modello aziendale determina e interagisce con il profilo di rischio complessivo: ad esempio, i principali rischi connessi al modello aziendale e le modalità di descrizione di tali rischi nell'informativa pertinente, o le modalità di interazione tra il profilo di rischio dell'ente e la tolleranza al rischio approvata dall'organo di amministrazione.  Nella dichiarazione sul rischio, in applicazione dell'articolo 435, paragrafo 1, lettera f), gli enti indicano anche la natura, la misura, lo scopo e la sostanza economica delle operazioni rilevanti all'interno del gruppo, dei soggetti affiliati e delle parti correlate. L'informativa è limitata alle operazioni che hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio dell'ente (compreso il rischio reputazionale) o la distribuzione dei rischi all'interno del gruppo. Gli enti includono anche i coefficienti e i dati principali che dimostrano le modalità di interazione tra il profilo di rischio dell'ente e la tolleranza al rischio determinata dall'organo di amministrazione. |
| b) | Le informazioni da pubblicare in applicazione dell'articolo 435, paragrafo 1, lettera b), del CRR comprendono la struttura di governance per ogni tipologia di rischio: le responsabilità attribuite all'interno dell'ente (tra cui, se rilevante, la sorveglianza e la delega di poteri e la ripartizione delle responsabilità tra l'organo di amministrazione, le linee di business e la funzione di gestione del rischio per singola tipologia di rischio, unità operativa, e le altre informazioni rilevanti); le relazioni tra gli organismi e le funzioni coinvolte nei processi di gestione del rischio (compresi, se del caso, l'organo di amministrazione, il comitato di rischio, la funzione di gestione del rischio, la funzione di controllo della conformità, la funzione di audit interno); e le procedure organizzative e di controllo interno.  Nel rendere nota la struttura e l'organizzazione della funzione di gestione del rischio, gli enti forniscono le seguenti informazioni:   * informazioni sul sistema di controllo interno e sul modo in cui sono organizzate le funzioni di controllo (poteri, risorse, status, indipendenza), sulle loro attività principali e su qualsiasi cambiamento rilevante, attuale o previsto, in relazione a queste funzioni; * limiti ai rischi approvati cui l'ente è esposto; * cambiamenti nei ruoli di responsabilità nelle funzioni di controllo interno, di gestione del rischio, di controllo della conformità e di audit interno; * i canali per comunicare, declinare e far rispettare la cultura del rischio all'interno dell'ente (ad esempio, se ci sono codici di condotta, manuali contenenti i limiti operativi o le procedure per gestire le violazioni o il superamento delle soglie di rischio oppure le procedure per rilevare e condividere i problemi tra le linee di business e la funzione di gestione del rischio). |
| c) | La dichiarazione che l'ente pubblica conformemente all'articolo 435, paragrafo 1, lettera e), del CRR sull'adeguatezza delle misure di gestione dei rischi garantisce che i sistemi di gestione dei rischi messi in atto siano in linea con il profilo di rischio e la strategia dell'ente ed è approvata dall'organo di amministrazione. |
| d) | Come previsto all'articolo 435, paragrafo 1), lettera c), del CRR, gli enti comunicano l'ambito d'applicazione e la natura dei sistemi di segnalazione e/o misurazione del rischio, oltre alla descrizione del flusso di informazioni sui rischi indirizzato all'organo di amministrazione e all'alta dirigenza. |
| e) | Nel fornire le informazioni sulle caratteristiche principali dei sistemi di segnalazione e misurazione del rischio in applicazione dell'articolo 435, paragrafo 1, lettera c), gli enti pubblicano le politiche relative a riesami sistematici e regolari delle strategie di gestione del rischio e alla valutazione periodica della loro efficacia. |
| f) | L'informativa relativa alle strategie e ai processi per la gestione del rischio in applicazione dell'articolo 435, paragrafo 1, lettera a), del CRR include le informazioni qualitative sulle prove di stress, per esempio i portafogli oggetto di tali prove, gli scenari adottati e le metodologie utilizzate e l'uso delle prove di stress nella gestione del rischio. |
| g) | Gli enti forniscono le informazioni sulle strategie e sui processi di gestione, copertura e attenuazione dei rischi, come pure sui processi per la sorveglianza sulla loro efficacia, conformemente all'articolo 435, paragrafo 1, lettere da a) a d), del CRR per i rischi derivanti dal modello aziendale dell'ente. |

**Tabella EU OVB: informativa sui sistemi di governance** - Caselle di testo libero per informativa sugli elementi qualitativi

1. Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 435, paragrafo 2, del CRR seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare la tabella EU OVB di cui all'allegato III del presente regolamento di esecuzione.

|  |  |
| --- | --- |
| **Riferimenti giuridici e istruzioni** | |
| **Numero  di riga** | **Spiegazione** |
| a) | Gli enti pubblicano il numero di cariche di amministratore affidate ai membri dell'organo di amministrazione conformemente all'articolo 435, paragrafo 2, lettera a), del CRR. L'informativa specifica nel dettaglio gli aspetti seguenti:   * gli enti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 91, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2013/36/UE ("CRD")[[2]](#footnote-2) pubblicano il numero di cariche di amministratore calcolato a norma dell'anzidetto articolo; * gli enti indicano il numero di cariche di amministratore effettivamente affidate a ciascun membro dell'organo di amministrazione (considerando se si tratti di una società di un gruppo o meno, di una impresa in cui l'ente detenga una partecipazione qualificata o di un ente all'interno dello stesso sistema di tutela istituzionale e se si tratti di cariche di amministratore esecutivo o non esecutivo) indipendentemente dal fatto che l'entità nella quale la carica di amministratore è ricoperta persegua o meno un obiettivo commerciale; * qualora l'autorità competente abbia approvato una carica di amministratore aggiuntiva, tutti gli enti presso i quali il membro in questione esercita la carica pubblicano tale fatto, insieme al nome dell'autorità competente che ha approvato la suddetta carica. |
| b) | Nell'informativa riguardante la politica di ingaggio per la selezione dei membri dell'organo di amministrazione di cui all'articolo 435, paragrafo 2, lettera b), del CRR, gli enti includono informazioni sulle conoscenze, competenze ed esperienza effettive di tali membri. Gli enti includono informazioni sulla politica che può eventualmente derivare dai piani di avvicendamento e su cambiamenti prevedibili nell'ambito della composizione generale dell'organo di amministrazione. |
| c) | Nell'informativa riguardante la politica di diversità di cui all'articolo 435, paragrafo 2, lettera c), del CRR, gli enti pubblicano informazioni sugli obiettivi e su eventuali target stabiliti nel quadro di detta politica nonché la misura in cui tali obiettivi e target siano stati raggiunti.  In particolare, gli enti pubblicano le informazioni sulla politica di diversità di genere, comprendenti gli aspetti seguenti:   * qualora sia stato fissato un target relativo al genere sottorappresentato e alle politiche in materia di diversità in termini di età, percorso formativo, esperienza professionale e provenienza geografica, il target stabilito e la misura in cui sia stato raggiunto; * qualora un target non sia stato raggiunto, gli enti ne indicano le motivazioni e, se pertinenti, le misure intraprese per raggiungerlo entro un determinato periodo di tempo. |
| d) | L'ente indica se ha istituito un comitato di rischio distinto e il numero di volte in cui quest'ultimo si è riunito, conformemente all'articolo 435, paragrafo 2, lettera d), del CRR. |
| e) | Per quanto riguarda il flusso di informazioni sui rischi indirizzato all'organo di amministrazione in applicazione dell'articolo 435, paragrafo 2, lettera e), del CRR, gli enti descrivono il processo relativo alla segnalazione dei rischi indirizzata all'organo di amministrazione, indicando in particolare la frequenza, l'ambito d'applicazione e il contenuto principale dell'esposizione ai rischi e il modo in cui l'organo di amministrazione è stato coinvolto nella definizione del contenuto da segnalare. |

1. Regolamento (UE) n. 575/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2024/1623 ([GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=OJ:L:2013:176:TOC)); [Regolamento - EU - 2024/1623 - IT - EUR-Lex (europa.eu)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L_202401623)). [↑](#footnote-ref-1)
2. Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338). [↑](#footnote-ref-2)